

Deliberazione n. 11 del 22 marzo 2023

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'anno duemilaventitré il giorno 22 del mese di marzo, nella casa Comunale e precisamente nella Sala del Consiglio Comunale sita in via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**.

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e Provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della legge comunale e Provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:											
SINDACO MANFREDI Gaetano	Assente										
1) ACAMPORA Gennaro	P	21) GUANGI Salvatore	P								
2) AMATO Vincenza	P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	Assente								
3) ANDREOZZI Rosario	P	23) LONGOBARDI Giorgio	P								
4) BASSOLINO Antonio	Assente	24) MADONNA Salvatore	Assente								
5) BORRELLI Rosaria	Assente	25) MAISTO Anna Maria	P								
6) BORRIELLO Ciro	P	26) MARESCA Catello	Assente								
7) BRESCIA Domenico	Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	Assente								
8) CARBONE Luigi	P	28) MINOPOLI Roberto	P								
9) CECERE Claudio	P	29) MUSTO Luigi	P								
10) CILENTI Massimo	P	30) PAIPAIS Gennaro Demetrio	P								
11) CLEMENTE Alessandra	P	31) PALUMBO Rosario	P								
12) COLELLA Sergio	P	32) PEPE Massimo	P								
13) D'ANGELO Bianca Maria	Assente	33) RISPOLI Gennaro	P								
14) D'ANGELO Sergio	P	34) SAGGESE Fiorella	P								
15) ESPOSITO Aniello	P	35) SANNINO Pasquale	Assente								
16) ESPOSITO Gennaro	P	36) SAVARESE d'Atri Walter	P								
17) ESPOSITO Pasquale	P	37) SAVASTANO Iris	Assente								
18) FLOCCO Salvatore	P	38) SIMEONE Gaetano	Assente								
19) FUCITO Fulvio	P	39) SORRENTINO Flavia	P								
20) GRIMALDI Luigi	Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P								

R

l h

Presiede l'assemblea la Presidente del Consiglio dott.ssa Vincenza Amato In grado di prima convocazione e in prosieguo di seduta

Assiste ai lavori del Consiglio comunale il Vice Segretario Generale dott.ssa Maria Aprea

La Presidente introduce la Deliberazione di G.C. n. 53 del 08/03/2023 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio e Ambiente e Mare che, con i relativi verbali n. 142 del 20/03/2023 e n. 132 del 21/03/2023, hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale e al Collegio dei Revisori dei conti che, con nota PG/2023/233412 del 16/03/2023, ha reso il parere di competenza nei termini di favorevole, ai sensi dell'art.239 del d.lgs. 267/2000.

La Presidente cede la parola all'assessore Vincenzo Santagada per l'illustrazione.

L'assessore Vincenzo Santagada precisa che il provvedimento in esame ricalca quello precedente e cambia solo l'annualità che si riferisce al PEF 2021. Pone in evidenza il disallineamento e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, che possono essere ripartiti in tre anni sempre a decorrere dal 2021. Spiega che dalla validazione del PEF del 2021 a cura sempre dell'ARERA risulta emersa una notevole differenza tra la tariffa annuale e quella riconosciuta. Una tariffa finale ex MTR pari a € 269.178.134,00 e una tariffa riconosciuta pari a € 244.975.477,00 con conseguente delta non riconosciuto di € 24.202.657,00. Fa rilevare che la notevole differenza tra la tariffa finale e quella riconosciuta risulta dovuta in parte alla pulizia dei ruoli e alla conseguente cancellazione di scritte da parte del Servizio TARI per il considerevole importo di 19.934.514,78 euro. Precisa, inoltre che dal 2022 il PEF, come è noto, risulta essere quadriennale, quindi il prossimo risulta riferito al quadriennio 2022-2025 e gli Uffici stanno attualmente completando il documento complessivo, ovvero il PEF grezzo a cura di ASIA con tutti i costi aziendali e il PEF grezzo del Comune con tutti gli altri costi che concorrono a determinare la tariffa da inviare successivamente all'Ente d'Ambito Napoli 1 per la validazione e l'invio poi ad ARERA per l'autorizzazione e l'approvazione.

La Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola al consigliere Guangi che ne ha fatto richiesta.

Il consigliere Guangi, nel ribadire il voto contrario del suo Gruppo consiliare, precisa che, sulla questione delle telecamere per scoraggiare lo sversamento illecito, nell'area Nord, al momento non ne è stata istallata nessuna e reitera l'invito all'assessore Santagada a condividere con la sua presenza nella area i punti strategici investiti dallo sversamento da parte dei comuni limitrofi per trovare delle soluzioni al problema.

La Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento dichiara conclusa la discussione e cede la parola all'assessore Santagada per una breve replica all'intervento reso.

L'assessore Vincenzo Santagada riferisce che la scorsa settimana in un giro informale si è recato in alcuni punti critici della Città dove avvengo gli sversamenti illeciti e ha rilevato che non sono affatto limitati e circoscritti solo all'area Nord e che sono presenti anche nell'area di Pianura dei punti critici che sono stati attenzionati. Precisa, inoltre, che in piena sinergia con l'Assessore De Iesu alcune settimane addietro hanno incontrato il nuovo responsabile della Polizia Ambientale e in tale circostanza sono stati invitati anche i responsabili di ASIA per elaborare un cronoprogramma per poter attenzionare maggiormente i siti di sversamento illeciti. Auspica di ottenere dei risultati

Al

July Mily

positivi dalla nuova attività ispettiva prevista.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione di G.C. n. 53 del 08/03/2023 e, assistita dagli scrutatori, Gennaro Acampora e Sergio D'Angelo, accerta la presenza in aula di n. 28 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 28

Voti Favorevoli: n. 25

Voti Contrari: n. 2 (consiglieri Longobardi e Guangi)

Astenuti: n. 1 (consigliera Clemente)

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della proposta di deliberazione di G.C. n. 53 del 08/03/2023 avente ad oggetto: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La Presidente, infine, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, la deliberazione adottata. In base all'esito dell'intervenuta votazione, per alzata di mano, a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Longobardi e Guangi e l'astensione della consigliera Clemente, dichiara ai sensi del comma 4, art. 134, del T.U. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Parere del Collegio dei Revisori dei conti reso con nota PG/2023/233412 del 16/03/2023;
- Deliberazione di G.C. n. n. 53 del 08/03/2023 di proposta al Consiglio, composta da n.8 pagine, progressivamente numerate nonché di allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da complessive n.12 pagine, progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1065 002 01.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

401400

Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Segretario Generale dottissa Maria Aprea

La Presidente del Consiglio comunale dott.ssa Vincenza Amata

Deliberazione di C.C. n. 11 del 22/03/2023 composta da r	n.4 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati,
costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 25 sep	aratamente numerate.
Si attesta: che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pregiorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).	etorio il 05 04 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici
Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai comunicato con nota $PG/2023/253859$ del $23/03/2023$ al Di	
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazi oggi esecutiva, ai sensi del Comma 3, art. 134 del D.lgs. 26 Addì	one si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da
Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi comp attuative: , AREA BYBIENTE	r porte consultation de la company alles de properties de la company de la company de la company de la company
· SERVIZIO IGIENE DECLA	CITIA
* SERVIZIO IGIENE DECLA . ASSESSORE ALLA SALUTE	E AL VERDE
	Attestazione di conformità (da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)
	La presente copia, composta da n pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n del
A ddi	divenuta esecutiva in data;
Addi Il Dirigente del Servizio Segneteria	Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n pagine progressivamente numerate:
del Consiglio Comunale e Grippi Consiliari	 sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente; sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.
	Il Funzionario Responsabile

With follows



Area Consiglio Comunale Servizio Coordinamento U.O. Collegio Revisori dei conti

Pa/2023/233412 DEL 16.03. 2023

Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

Al Sindaco

Presidente del Consiglio Comunale

All' Assessore alla Salute e al Verde

Segretario Generale

Αl Ragioniere Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 53 del 08/03/2023.

Si trasmette, in allegato digitale, il parere del Collegio dei Revisori alla deliberazione indicata in oggetto.

> Il Responsabile dell'Area Consiglio Comunale d'ordine

> > Dott. Giovagni Ranallo



PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 15/03/2023

Oggetto: Deliberazione di G.C. n.53 del 08/03/2023. Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'anno duemilaventitre, il giorno 15 del mese di Marzo, si è riunito a distanza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Costantino SESSA

Presidente

dr. Raffaele PIA

Componente

dott.ssa Teresa DEL PRETE

Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, stante la scadenza del termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2023-2025 alla data del 30 aprile 2023;
- che il termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione 2022 è fissato al 30 aprile 2023



CONSIDERATO

- che con il provvedimento in esame, si propone al Consiglio la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021, ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013, validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1, relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- che l'art. 107, comma 5, del decreto legge n.18/2020 Decreto Cura Italia, convertito in legge n.27/2020, prevede espressamente che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013. n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- che in data 29 luglio 2021 con nota n.585356 il Servizio Igiene della Citta ha trasmesso all'Ente d'Ambito Napoli 1 il PEF grezzo 2021 del Comune di Napoli e di Asia Napoli spa con allegate le dichiarazioni di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità dei dirigenti del servizio TARI e del Servizio Igiene della Città;
- che in data 31/05/2022 l'Ente d'Ambito Napoli 1 con determina del direttore generale n.52 del 31 maggio 2022 ha validato il PEF 2021 del Comune di Napoli secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR) dall'Ente competente (ETC) e dall'anali dei dati e emerso:
- una tariffa finale ex MTR pari a €.269.178.134,00;
- una tariffa riconosciuta pari a €.244.975.477,00 con una differenza non riconosciuta di €.24.202.657,00.

RILEVATO

che l'Ente nel 2021 non ha approvato le tariffe TARI per tale esercizio restando applicate quelle relative all'anno 2019;

ATTESO

- che nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui all'art, 107 comma del decreto legge 18/20, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Economico Finanziario (PEF)2020 e 2021, così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1;



- che per poter validare il PEF Tari 2022-2025 l'Ente d'Ambito ha indicato la necessità della presa d'atto da parte dell'Ente dei precedenti PEF;

TENUTO CONTO

che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]". Successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

VISTO

- il decreto legge n.18/2020 Decreto Cura Italia, convertito in legge n.27/2020;
- la delibera dell'ARERA n.443/2019;
- la determina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1 del 23/12/2020 n.61.

LETTO

- il parere di regolarità tecnica in termini di "favorevole", espresso dal dirigente del Servizio Igiene della città, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole", espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le Osservazioni del Segretario Generale;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO
ATTESO, TENUTO CONTO, VISTO E LETTO



IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME

per quanto di competenza, parere in termini di **"favorevole"** alla Deliberazione di G.C. n.53 del 08/03/2023:

RAMMENTA

- che il comma 654 dell'art.1 della L. 147/2013 dispone:" In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

RACCOMANDA

- in prosieguo, la tempestiva presa d'atto, da parte del Comune, del PEF Tari validato dall'Ente d'Ambito, ai fini della successiva tariffazione e copertura integrale dei costi, in considerazione anche dell'eccezionalità del contesto geopolitico ed economico, che continua a caratterizzare l'anno in corso, il quale ha causato un incremento dei costi, tra cui ovviamente tutti quelli afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Napoli, lì 15/03/2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Costantino SESSA

dott. Raffaele PIA

dott.ssa Teresa DEL PRETE

Sottoscritta digitalmente*

^{*}La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21



DIPARTIMENTO/AREA: AREA AMBIENTE

SERVIZIO: IGIENE DELLA CITTA'

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: ALLA SALUTE E AL VERDE CON DELEGA ALL'IGIENE URBANA

SG: 56 del 03/03/2023 DGC: 28 del 01/02/2023 Cod. allegati: L1065 001

Proposta di deliberazione prot. nº 2

del 31/01/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. Nº 53

OGGETTO: Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il giorno 08/03/2023, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:	РΑ		
Gaetano MANFREDI	✓		
ASSESSORI(*):	PA		
Laura LIETO (Vicesindaco)	4		РА
Pier Paolo BARETTA	1	Maura STRIANO	/
Antonio DE IESU	1	Emanuela FERRANTE	√
Teresa ARMATO	1	Luca FELLA TRAPANESE	1
Edoardo COSENZA	✓	Chiara MARCIANI	1
Vincenzo SANTAGADA	1		

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza:

Vicesindaco Laura Lieto

Assiste il Segretario del Comune:

Monica Cinque

Il Segretario dienerale Dr. ssa Monica Livque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che:

- l'art. 107, comma 5, del decreto legge n.18/2020 Decreto Cura Italia , convertito in legge n.27/2020, prevede espressamente che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019, avente ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, peri il periodo 2018-2021", all'art. 6 disciplina la procedura di approvazione prevedendo che il gestore del servizio dei rifiuti urbani e assimilati predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, il quale valida il piano economico finanziario e lo trasmette all'Autorità per l'approvazione;
- con delibera n. 25 del 28 novembre 2016 il Consiglio Comunale, ai sensi della legge regionale n.
 14/2016, ha aderito all'Ente d'Ambito Napoli 1 prendendo atto dello statuto;
- per il Comune di Napoli il servizio di igiene urbana è svolto dalla partecipata ASIA Napoli s.p.a. per effetto di contratto di servizio rep. n. 141457 del 7/10/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 12386/1T;
- con delibera n. 9 del 4 agosto 2020, a cura del Servizio Gestione TARI, il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe provvisorie TARI 2020;
- in data 29 luglio 2021 con nota n. 585356 il Servizio Igiene della Città ha trasmesso, all'Ente d'Ambito Napoli 1, il PEF grezzo 2021 del Comune di Napoli e di Asia Napoli s.p.a., con allegate le relazioni di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità dei dirigenti del Servizio Gestione TARI e del Servizio Igiene della Città;
- in data 31/05/2022 l'Ente d'Ambito Napoli 1, con Determinazione del Direttore Generale n. 52 del 31 maggio 2022, ha validato il PEF 2021 del Comune di Napoli secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR) dall'Ente territorialmente competente (ETC), dall'analisi dei dati è emersa:
 - 1. una tariffa finale ex MTR pari a 269.178.134,00 euro;
 - 2. una tariffa riconosciuta pari a 244.975.477,00 euro con conseguente delta non riconosciuto di 24.202.657,00 euro.

Visto:

- il decreto legge n.18/2020 Decreto Cura Italia , convertito in legge n.27/2020;
- la delibera dell'ARERA n. 443/2019;
- la determina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1 del 31 maggio 2022 n. 52.

Il Segretario Generale Dr.ssa Mprical Cinque >0

Ritenuto che:

- occorre che il Consiglio Comunale, ora per allora, prenda atto del PEF 2021 così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 che si allega al presente atto quale parte integrante.
- per poter validare il PEF 2022/2025 l'Ente d'Ambito ha indicato la necessità di prendere atto dei PEF degli scorsi esercizi benché non arrivati all'attenzione dell'organo consiliare per l'opportuna presa d'atto, attesi i riflessi sulla determinazione della TARI.

ico 22

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composta dai seguenti documenti per complessive pagine \$\frac{1}{4}\$2 progressivamente numerate, firmate digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il numero L1065 002 01

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio Igiene della Città

Dr. Roberta Sivo

Il Segretario/Gelerale Dr.ssa Monica Cinque

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio comunale:

- 1. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021, come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 con determinazione del Direttore Generale n. 52 del 31/05/2022, per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- 2. Di prendere atto che dalla validazione del PEF 2021, a cura dell'Ente d'Ambito, è emersa:
 - a) una tariffa finale ex MTR pari a 269.178.134,00 euro;
 - b) una tariffa riconosciuta pari a 244.975.477,00 euro con conseguente delta non riconosciuto di 24.202.657,00 euro.
 - 3. Di riversarsi eventuali manovre di conguaglio e relativo riparto in annualità, per le differenze riportate al punto 2, in occasione della determinazione delle tariffe TARI degli esercizi successivi.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL RESPONSABILE DI AREA E DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ

Roberta Sivo

L'ASSESSORE ALLA SALUTE E AL VERDE CON DELEGA ALL'IGIENE URBANA

Il Segretario Generale Dr.ssa Mongo Cinque



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 31/01/2023, AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Dirigente del Servizio Igiene della Città esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE, FATTI SALVI EVENTUALI RILIEVI DELL'ARERA CIRCA LA COERENZA REGOLATORIA DEGLI ATTI, DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PEF, GIÀ VALIDATO DALL'ENTE D'AMBITO NAPOLI 1.

Addi, 31.01.2023



Proposta pervenuta al Dipartimento Ragionei n. De Cl. 2013 [.?.8;	ria il .01/02/2013 e protocollata con il
Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, co suddetta proposta il seguente parere di regolarità co	mma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla entabile:
V. J. O	
ddi, <u>8/2/23</u>	IL RAGIONIERE GENERALE



Dipartimento Ragioneria Generale Servizio Gestione Bilancio

Oggetto: Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000. Proposta al Consiglio prot. n.2 del 31.01.20223 DGC2023/28 del 1.02.2023. Servizio Igiene della Città

Il provvedimento in esame propone al Consiglio la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021, ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013, così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 con determinazione del direttore generale n. 52 del 31.05.2022.

Visto che l'Ente nel 2021 non ha approvato le tariffe TARI per tale esercizio, restando applicate quelle relative al 2019.

Vista la normativa pandemica - Decreto Cura Italia- di cui all'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2020, convertito nella legge 27/2020 che prevede la possibilità di applicare per l'anno 2020 le tariffe applicate per l'anno 2019 prevede inoltre che "l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021".

Atteso che:

nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui di cui all'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2020 relativamente all'annualità 2020,

si rende necessario il conguaglio della tariffa 2021 secondo gli importi determinati nel PEF per tale annualità.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 e 2021, così come validati dall'Ente d'Ambito Napoli 1. Con le raccomandazioni e precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 6.02.2023

Il Ragioniere Generale

dott.ssa Claudia Gargiulo

Cloud Claudia

8/1/13

la Cinque

PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 3.3.2023 - SG 56

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta deliberativa in esame la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021, validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1, relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; si propone, inoltre, all'Organo consiliare di prendere atto che dalla validazione del PEF 2021 è emerso "un delta non riconosciuto pari a 24,202.657,00 euro". Viene proposto, quindi, all'Organo consiliare di riservarsi eventuali manovre di conguaglio da ripartire in più annualità

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il parere di regolarità tecnica fa "salvi eventuali rilievi dell'ARERA circa la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in sede di approvazione del PEF, già validato dall'ente d'ambito Napoli 1".

Il Ragioniere Generale ha precisato che "[...] Atteso che nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui all'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2020 relativamente all'annualità 2020, si rende necessario il conguaglio della tariffa 2021 secondo gli importi determinati nel PEF per tale annualità. Tanto premesso e considerato, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Ecomico Finanziario (2020 e 2021), così come validati dall'Ente d'Ambito Napoli 1. Con le raccomandazioni e precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.".

La presa d'atto del PEF 2021 viene proposta in quanto, come riportato nella parte narrativa, "l'Ente d'ambito ha indicato la necessità di prendere atto dei PEF degli scorsi esercizi benché non arrivati all'attenzione dell'organo consiliare per l'opportuna presa d'atto, attesi i riflessi sulla determinazione della TARI".

Nella parte narrativa viene richiama la procedura derogatoria dettata, all'indomani dell'adozione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del nuovo MTR, dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (convertito con L. 27/2020); tale norma concedeva ai Comuni la facoltà di riapprovare nel 2020 le tariffe TARI del 2019 e di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, la differenza fra i costi del PEF 2020 e quelli del 2019, approvando il Piano Finanziario 2020 entro il 31.12.2020. In proposito si evidenzia che il PEF di cui si propone l'approvazione è relativo all'anno 2021.

Si pone, altresì, in evidenza che la procedura di cui al citato art. 107 è derogatoria rispetto al comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...]".

Si richiamano:

- il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, in cui si dispone che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";
- l'iter di approvazione del PEF 2021, come delineato dall'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n.443/2019, avente ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.".

Tenuto conto delle considerazioni espresse nel parere di regolarità tecnica e delle raccomandazioni contenute nel parere di regolarità contabile, spettano all'Organo deliberante le valutazioni concludenti, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

SL - SG 56 DEL 3.3.2023 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE - PRESA D'ATTO PEF ASIA 2021

	Mod.dgc 2bis/19
Deliberazione di Proposta al Consiglio n	08/03/2023. composta da n pagine progressivamente
numerate,	
nonché da allegati come descritti nell'atto.*	
Barrare, a cura del Servitio Segreterio della Giunta, solo in presenta di allegati	
Letto, confermato e sottoscritto.	4
IL PRESIDENTE	II SEGRETARIO GENERALE
Illel	Marka Ja
A TUDE COL	TO DI DI DI TO TO TO
AIIESIA	TO DI PUBBLÍÇAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicat per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/20 Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreta stesso all'esame di detto Organo.	000).
	Il Funzionario Responsabile
ITER SU	CCESSIVO
☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale	
☐ Deliberazione decaduta	
□ Altro	
	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

	Attestazione di conformità (da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)
	La presente copia, composta da n pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n del
	Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.
	Il Funzionario responsabile



DETERMINA

DEL DIRETTORE GENERALE

N° 52 del 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). — VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI NAPOLI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione deirifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli A.T.O.;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce <u>l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli</u> <u>1</u> per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti di parte dei Comuni della Provincia di Napoli 1, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito e che per la Provincia di Napoli è istituito, tra gli altri, l'**EdA** <u>Napoli 1</u>, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Napoli 1, con Deliberazione n. 10 del 17.09.2018, ha nominato Direttore Generale dell'EDA Napoli 1 il Dott. Carlo LUPOLI;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"

costituito ed operativo, o, in casocontrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO CHE

- All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:
 - la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
 - 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
 - 3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
 - la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 - 5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
 - 6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2021, che indica in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2021 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativo all'anno 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili devono trovarefondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (art.4);
- che l'Ente d'Ambito deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore(art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);
- che spetta poi ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'Ente d'Ambito ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri dicui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 -MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
- delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi
- del limite all'aumento tariffario annuale

congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge.

Vista la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la determinazione **n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020,** con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF;
- specificato che per "ambito tariffario", ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedentedeve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la <u>documentazione che l'Ente d'Ambito deve trasmettere ad ARERA</u> ai fini dell'approvazione (art. 2);

Dato atto che tale documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif è costituita:

- a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Richiamata la Relazione Tecnica del Direttore Generale del 10.03.2021, che illustra i parametri/coefficienti di sharing di competenza dell'Ente d'Ambito per la validazione del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n.443/2019.

Considerato che, lo scrivente Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR rifiuti per l'anno 2021 – Deliberazione ARERA n. 443/2019, ha posto in essere una attività ricognitiva presso i 9 Comuni della Provincia di Napoli facenti capo all'Eda Napoli 1 e tramite essi, presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 2021 – P.E.F.:

- Nota Prot. n. 133/2021 del 21.01.2021 Richiesta dati economici;
- Nota Prot. n. 303/2021 del 24.02.2021 Richiesta dati economici.

• con l'Appendice 2 dell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4).

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessaai sensi dei commi 6.1 e 6.2":
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione).

VISTI E RICHIAMATI:

```
la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 52/2006ss.mm.ii;
la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif;
la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
la Deliberazione ARERA n. 158/2020;
la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
la Deliberazione ARERA n. 493/2020;
avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti
```

DETERMINA

 di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;

- di trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019, assieme ai documenti di cui al punto 1, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 13) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di NAPOLI per i successivi adempimenti di competenza;
- 14) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale Dott. Carlo Lupoli

<u>Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Las. n.82/2005 e ss.mm.li.</u>



Documento firmato da: CARLO LUPOLI 31.05.2022 11:18:58 UTC



PREMESSA

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che <u>la validazione dei PEF</u> trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC)

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

- 1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
- 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- 3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- 4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- 5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria da parte delle Amministrazioni comunali;
- 6. la trasmissione ad ARERA del PEF validato e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinentideterminazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Alla luce di cio', l'Ente d'Ambito di Napoli 1, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

- 1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (Xa);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);
 - c. coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- 2. determinare il fattore <u>di sharina (b)</u> sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;
- 4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (y1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (y2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (y3);



ha provveduto al completamento delle elaborazioni Appendice 1 e Appendice 2, con le informazioni di propria competenza. Nello specifico ha verificato:

- la completezza dei dati e delle informazioni ricevute, di cui ai contenuti minimi dei.
 PEF art. 18 della delibera 443/2019), prendendo atto dei seguenti documenti:
 - ➤ tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati da ARERA. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- 2. la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, verificando la corrispondenza di detti dati con quelli riportati nel bilancio di competenza.

12. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TAREFARIE

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_{α} e PG_{α}

L'art. 4 del MTR, rubricato "Limite alla crescita annuale delle entrate tanffarie", descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno a= {2020,2021} rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1+\rho_a)$$

dove

ca è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula (co.4.3 del MTR).

clove

rol, è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%,

X, è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

Ambito Territoriale Ottimale NAI - ENTE D'AMBITO NAPOLI I Sede Amm va: Via De Gasperi, 28 - Napoli linfo@ atonapoli1.it atonapoli1@pec.it



In clascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'EnteTerritorialmente Competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIO	NALE					
		(PGa)						
		NESSUNA	PRESENZA DI					
		VARIAZIONE	VARIAZIONI NELLE					
		NELLE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ					
		GESTIONALI	GESTIONALI					
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PGa=0 QLa = 0	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$					
QUALITÀ PI	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PGa=0 QLa ≤ 2%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$					

L'ETC ha adottato i seguenti criteri:

 Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QLa,PGa):

Nel caso specifico non vi sono variazioni dell'attività gestionale. E' stato riscontrato un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

PGa = 0% (nessuna variazione nelle attività gestionali)

QLa = 0% (mantenimento del livello di qualità).



Nella relazione approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 14 del 18.11,2020 si è stabilito di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito un valore minimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale ai 65%. Per percentuali inferiori ed intermedie potrà essere attribuito un valore come di seguito indicato:

% RD ≤ 45 0,4

46% < RD ≤ 55% 0,3

56% < RD ≤ 64% 0.2

%RD ≥65% 0,1

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Napoli(Na) la percentuale di raccolta differenziata certificata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari a 36,23 % (anno 2019) si assegna il seguente valore:

wa = 0.30;

valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (y1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (y2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (y3);

γ1,α è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore minimo dell'intervallo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2019 Certificato dalla Regione Campania); verrà invece assegnato il valore massimo dell'intervallo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al

45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64% verranno assegnati valori intermedi.

r2.a è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo:

si propone di assegnare il valore minimo dell'intervallo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclo maggiore o uguale al 50% (dato 2019 certificato dalla Regione Campania) e per valori inferiori al 50% verrà applicato il valore massimo dell'intervallo.



Fattore di	Valori min. del range	Valori max del range
sharing	ammesso per i fattori	ammesso per i fattori di
	di sharing	sharing
	Massimo ammontare	Minimo ammontare dei ricavi a
	dei ricavi a favore del	favore del gestore e minimo
	gestore e massimo	incentivo per lo stesso nella
	incentivo per lo stesso	valorizzazione dei rifiuti
	nella valorizzazione dei	
	rifiuti	
h	Minima detrazione dei	Massima detrazione dei costi
	costi da inserire nel PEF	da inserire nel PEF e massimo
	e minimo beneficio e	beneficio e tariffe più basse per
	tariffe più alte per gli	gli utenti del servizio
	utenti del servizio	
		Necessità di giustificare la
		scelta da parte dell'ETC

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipedenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF, l'ETC descriva "le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia".

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'Ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di sharina b il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi.

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Napoli(NA) ha incassato corrispettivi da Accordo Quadro Anci/Conai, si è deciso di attribuire il valore massimo al fattore di sharing b:

b = 0.3

- <u>/ Il coefficiente economico "r", numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.</u>
 - r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate (r) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate.

Ambito Territoriale Ottimale NAI - ENTE D'AMBITO NAPOLII Sede Amm.va: Via De Gasperi, 28 - Napoli Info@atonapoli1.it atonapoli]@pec.it



Tenuto conto che la componente complessiva a conguaglio per l'anno 2019, per la rata afferente al 2021 già compresa nella sommatoria della tariffa complessiva riconosciuta, è pari a euro 589.229,95 di cui euro 8.307.009,14 per parte variabile ed euro – 7.717.779,19 per la parte fissa.

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta il corrispettivo finale riconosciuto è pari ad €. 244.975.477 di cui €.140.092.315 componente variabile ed €.104.883.162 componente fissa.

Il Direttore Generale

Dott. CARLO LUPOLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.li.



Documento firmato da: CARLO LUPOLI 31.05.2022



Parametri da insente a cura dell'ente famitorialmente competente compatente compatente

Corrispettivi calcolati

EPU1EX	rapus	wineli	ranan	ntendi	tan july	حزمت	-	ndratan,	i ele Bronder		· .	ښښنس	Înterpreta			,	Programme			a de la constançación de l
Range of scoles	19° c pl	[0.1,04]		[40.45 :-0.25]	(0.3 (0.2)	(FN-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-			• • • •		10,1% 0.5%	[4% (2%)		. · . ·		· · .	•••			
Anna 2020	USU:	060	970	8	8	ĮS Į		Anno 2021	475,86	Day State of Principal	WOLD CLOSE	Xuita	X000	Celex	418	24/375.477	24202.057		11, 18(20)	2391162
	ه.	3	*			<u>*</u>		Anno 2019	475.82		ž. ×	ත් _{සි}	619	œ.		· · · .			1 ex art 107 c.5	
	. •			Value in properto obsettivi %RD	Valutazione performance riutilizzofficiolo	Valulazione soon stazione dienu			Benchmark di riferimento Costo Unitario effettivo					ng ± rplu - Xu + QLa + PGa			·	onecials RCND ₁₇	Offiquenza costl'2019 в costl da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.s. d.). 18(20)	Comporante variabila RUU:y
				Value property	вгіоле регіоппал	valutažionev			Banchma Costo			•		ne z rptu –)	İpiTa-1≤(I + pa.)	E. deanosciula	A non ricorioscula	Nuxoro di raje r. pot componedale RGND y	13 a costí da Pi	Сопротап
٠.					uleV.		• • •							• • •	4		4	Number	qranza costl 20	•••
			٠.	,				٠.			٠.				٠.	٠.			吾	٠. ٔ

182,274,420 140,1192,315 182274.940 inportectie a conqueglo relativa ai existi variabili. Pro tv beford prist incompactiviti dall ETC (art 4.5 e 4.6 de) MTR. mpomente a conguegito retativa accosti fissi. RC m medulazione TV nel risperio condizione art. 3 MTF. obricalitana dala latifia atrazioni comma 4.5 dal.443/2019 (segno +) oprigosizione dalla latifia lorizzezione RCND_{IV} (art. 7 ter.2 dol MTR) skalerad, 1,4 Del, 02/DRIS/2020 (ségno +) nilla finale solo athirità in porimetro efficante di gradualità (1+1) rifit complessiva simplessiva infla linate con feet permaite Infla complession on MTR isità tuon perimeno ofa finale ex MTR. miemo di faba 🕫

Numbers di anjiri per il mempers